

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	421
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento del contributo governativo a favore dell'Ente nazionale per la educazione marinara (E. N. E. M.). (2031)	421
PRESIDENTE	421, 422
D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	421
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BIANCHI BIANCA ed altri: Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali. (1791)	422
PRESIDENTE	422
ERMINI	422
Senatori VARRIALE ed altri: Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2038)	423
PRESIDENTE	423, 424, 425
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	423, 424
PARENTE	423, 424
CALOSSO	423, 424
LOZZA	423, 424
RESCIGNO	424
D'AMBROSIO	424
FAZIO LONGO ROSA, <i>Relatore</i>	424
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	425

La seduta comincia alle 10.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Berti Giuseppe fu Giovanni.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo governativo a favore dell'Ente Nazionale per la Educazione Marina (E.N.E.M.). (2031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo governativo a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (E.N.E.M.).

L'onorevole D'Ambrosio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Posso dire che questo Ente è una delle istituzioni che funzionano meglio in Italia. Si tratta di una scuola professionale marinara. Conosco le condizioni dei dipendenti di questo ente, i quali, come nella relazione è detto, sono retribuiti in modo molto modesto. Per migliorare il trattamento del personale, il ministero, da cui l'ente dipende, propone di portare il contributo ordinario da 80 a 110 milioni. Inoltre, il ministero concederà un contributo straordinario di 20 milioni. Alla maggiore spesa si farà fronte con i fondi rimasti disponibili nei

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

bilanci della pubblica istruzione e del tesoro per il 1950-51. L'utilizzo di questi fondi è consentito da una recente disposizione legislativa, cosicché la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Credo di non aver altro da aggiungere alla mia relazione, se non la raccomandazione di approvare gli articoli del disegno di legge, affinché possano essere pagati questi dipendenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la concessione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1950-51, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 a favore dell'Ente Nazionale per l'Educazione Marinara.

(È approvato).

ART. 2.

Il contributo annuo corrisposto a favore dell'Ente predetto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione è aumentato a lire 110.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

ART. 3.

Alle spese di cui all'articolo 1 verrà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Alla maggiore spesa di lire 30.000.000 derivante dall'aumento di contributo di cui all'articolo 2 verrà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo, n. 126 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bianchi Bianca ed altri: Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali. (1791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bianchi Bianca ed altri: Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali.

Nella seduta precedente, come la Commissione ricorda, il Ministro Segni fece notare la mancanza della prescritta indicazione della copertura finanziaria. La Commissione, allora, pur essendo in possesso del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, dette incarico all'onorevole Ermini, in assenza del relatore, di assumere ulteriori informazioni.

ERMINI. Questa proposta di legge ha avuto il parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro, malgrado che l'articolo 81 della Costituzione faccia obbligo di indicare i mezzi per far fronte alle nuove maggiori spese.

La Commissione finanze e tesoro ha spiegato che la spesa, di modeste proporzioni, rientra fra quelle obbligatorie e d'ordine già contemplate negli stati di previsione dei singoli ministeri. In particolare, questa rientra nel capitolo, del bilancio della pubblica istruzione, relativo alle promozioni del personale di ruolo. Comunque, per togliere ogni dubbio, propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento iscritto nel capitolo 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ermini, con l'avvertenza che, in caso di approvazione, esso prenderà il numero 2, mentre l'articolo unico diventerà articolo 1 e dovrà, pertanto, essere posto in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge del quale, per maggior chiarezza, do, di nuovo, lettura:

« Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, che per effetto dell'articolo 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono state retrocesse al ruolo B, vengono riassunte nel ruolo A a tutti gli effetti

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

giuridici senza interruzione ed a quelli economici a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Varriale ed altri: Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Varriale ed altri: Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, nella scorsa seduta, chiese un rinvio per esaminare gli effetti di questa legge sull'articolo 523 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare.

Come la Commissione ricorderà, si tratta di immettere i laureati nelle scuole speciali per i sordomuti, nelle scuole, cioè, che insegnano, soprattutto, a comunicare con i sordomuti. L'obiezione che facevano gli uffici del ministero, d'accordo col sindacato della scuola elementare, consisteva in questo: che anche dopo avere ammessi a queste scuole di metodo i laureati, sarebbe, poi, sempre occorso loro il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare. Infatti, in queste scuole di metodo, ripeto, non si impara altro che a comunicare con i sordomuti, ma non vengono impartite lezioni né di pedagogia né di didattica elementare.

Ora, l'articolo 523, sul quale viene ad incidere questa norma, stabilisce che alle scuole di metodo possono accedere anche coloro che sono forniti di diploma di maturità classica o scientifica, ma soltanto per l'ufficio di direttore.

Rimettendomi a quello che sarà il parere della Commissione, mi limito a precisare che questa proposta di legge viene a conferire al laureato non solo la possibilità di comunicare con i sordomuti, ma anche di insegnare ai sordomuti. E, perciò, una deroga alla lettera *B* dell'articolo 523, per la quale questi laureati

potevano fare solo i direttori ma non i maestri. Se la Commissione, oggi, ritiene che, dopo aver frequentato questi corsi, il medico, per esempio, o, in genere, il laureato possa anche insegnare, non ho nulla da eccepire in contrario.

PARENTE. In sostanza, si tratta di estendere il diritto all'insegnamento anche a chi non ha un titolo specifico per l'insegnamento. Ora, se per l'insegnamento di qualunque ordine e grado è richiesto un titolo, solo nell'ambito dei possessori di questi titoli bisognerà compiere la scelta.

Del resto, a parte il danno che ne verrebbe alla categoria dei maestri elementari per il fatto che sarebbero sottratti loro dei posti, mi pare che da questa legge non si avvantaggerebbero neppure i sordomuti i quali avrebbero insegnanti che possono comunicare con loro, ma che non sanno quello che devono insegnare e come insegnarlo didatticamente.

CALOSSO. Mi pare che l'onorevole Lozza nella precedente seduta avesse espresso un diverso punto di vista.

LOZZA. Vorrei porre la questione nei suoi veri termini. Esiste uno stato di fatto: ci sono delle persone che, per vocazione, si sono dedicate all'insegnamento e ora non potrebbero continuare la loro opera perché, pur avendo titoli universitari, non hanno quello fondamentale dell'abilitazione magistrale. A questo punto, o troviamo i maestri da sostituire a questi volenterosi oppure dobbiamo, con questa legge, dare titolo legale ad una situazione di fatto. La legge attuale consente ai laureati di dirigere le scuole dei sordomuti, ma non d'insegnare. Come è possibile dirigere se non si sa insegnare? Del resto, non vi è soltanto l'insegnamento elementare, ma vi sono anche dei corsi superiori. Se si applicasse l'articolo 523 avverrebbe che colui il quale ha, per esempio, il diploma di maturità scientifica ed insegna matematica, dovrebbe essere rimosso perché non ha il titolo di insegnante elementare. Occorre, perciò, derogare dalle norme vigenti per sanare questa situazione di fatto. Solo quando verrà l'ordinamento generale degli studi, potremo riesaminare l'intera situazione.

Non ritengo che questi corsi di metodo insegnino soltanto a comunicare con i sordomuti. Sono simpatie, sono vocazioni che nascono lentamente. Maestri disoccupati ce ne sono moltissimi; come mai non vanno nelle scuole per sordomuti? Perché non vi sono portati da una vocazione. Bisogna, perciò, aiutare le persone che sono portate a questo insegnamento, le quali non si sono trovate la

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

vocazione tutto a un tratto, ma l'hanno già sentita ed esercitata.

CALOSSO. Io sono d'accordo col collega Lozza. È evidente che non è il titolo che crea o che deve creare un diritto, ma è la realtà che deve arrivare a conferire il titolo. Come dice giustamente l'onorevole Lozza, siamo davanti ad uno stato di fatto, non ad uno stato di diritto. Quindi, mi pare inevitabile che venga approvata questa proposta di legge.

RESCIGNO. Noi, oggi, abbiamo compreso il significato di questa proposta di legge. Si vuole che quei laureati o diplomati universitari i quali si trovano già in questi istituti come dirigenti o in altra veste, possano, pur non avendo il titolo di abilitazione magistrale, insegnare a questi minorati.

Ora, mi permetto di osservare all'onorevole Lozza che in tutti gli istituti di minorati bisogna distinguere il personale direttivo e amministrativo dal personale insegnante. In tutti gli istituti di minorati — specialmente di minorati psichici — si richiede ai maestri non solo la preparazione specifica di tutti gli altri maestri, ma anche che abbiano seguito dei corsi speciali e conseguito dei titoli speciali per insegnare ai minorati. Non comprendo perché per i sordomuti si dovrebbe fare diversamente. Ci sarà un medico che sarà direttore — ed è giusto che sia un medico —; ci sarà un amministratore avvocato — ed è giusto che sia avvocato —. Ma questi non debbono insegnare, se non hanno fatto gli studi particolari per quel determinato insegnamento.

Quindi, tenuto anche presente il gran numero di maestri disoccupati, che vanno alla ricerca di questi titoli specifici per potersi sistemare, noi abbiamo il dovere di mantenere la direttiva segnata dalla vigente legislazione.

D'AMBROSIO. Sono d'accordo con quello che ha detto il collega Rescigno. Però, poiché l'onorevole Lozza ha detto che si tratta di sanare una situazione di fatto, noi potremmo trovare una via di mezzo: sanare, cioè, la situazione di fatto e riconfermare che per l'avvenire possono accedere alle scuole di metodo solo quelli che hanno conseguito l'abilitazione magistrale.

FAZIO LONGO ROSA, *Relatore*. Ho avuto occasione di parlare in questi giorni con i dirigenti dell'associazione sordomuti, che raccomandano caldamente l'approvazione di questa proposta di legge. Ci sono alcune persone — molto poche — le quali insegnano già nelle scuole di sordomuti e che non han-

no potuto frequentare la scuola di metodo, perché non avevano il titolo richiesto. La questione delle scuole dei sordomuti dovrà essere regolata dalla riforma della scuola e dovrà essere riveduta la legislazione in materia; ma, per il momento, è urgente fare in modo che queste persone, le quali si sono specializzate nell'insegnamento ai sordomuti e si occupano a fondo delle scuole per sordomuti, possano avere il titolo per farlo.

LOZZA. Vorrei che il relatore confermasse che nella scuola di metodo non si impara soltanto a comunicare con i sordomuti, ma si ottiene anche una adeguata preparazione all'insegnamento.

FAZIO LONGO ROSA, *Relatore*. È esatto.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, questo non è esatto. In questa scuola si impara soltanto a comunicare con i sordomuti.

FAZIO LONGO ROSA, *Relatore*. Si impara fondamentalmente a comunicare con i sordomuti, ma si impara anche a seguire un determinato metodo pedagogico e didattico.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ad ogni modo, la Commissione è chiamata a decidere se oltre la capacità a comunicare con i sordomuti, è necessaria anche l'abilitazione all'insegnamento elementare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso ».

PARENTE. D'accordo col collega D'Ambrosio, vorrei proporre questo articolo sostitutivo:

« Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni presso un qualsiasi istituto per sordomuti con valutazione di almeno valente, restano confermati nell'ufficio prescindendo dai loro titoli di studio ».

PRESIDENTE. Non posso mettere in votazione questo articolo sostitutivo, perché tratta materia del tutto diversa da quella della proposta di legge.

PARENTE. Non insisto.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Aumento del contributo governativo a favore dell'Ente nazionale per la educazione marinara (E.N.E.M.) (2031):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

BIANCHI BIANCA ed altri: « Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali » (1791):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Senatori VARRIALE ed altri: « Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti » (2038):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	24
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Calosso, Caronia, Chini Coccoli Irene, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fabriani, Failla, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giordani, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Lozza, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Rescigno, Silipo, Tolloy e Torretta.

E in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni.

La seduta termina alle 10,45.